



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 Pianificazione, gestione del personale e contenzioso**

**ESAMI DI IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMBARCO IN QUALITÀ DI MEDICO DI BORDO. SESSIONE ANNO 2019 -
CODICE PROCEDURA MB 807**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, e, in particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

VISTO il regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296 recante la "Costituzione del Ministero della sanità";

VISTO il parere della sezione seconda del Consiglio di Stato n. 122/2017 concernente la disciplina dei medici di bordo e, in particolare, il requisito della cittadinanza italiana, nonché il limite di età minima per la partecipazione agli esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco;

RITENUTO di doversi uniformare al citato parere del Consiglio di Stato n. 122/2017;

VISTO l'articolo 119 del codice della navigazione sui requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri il quale, come modificato dalla legge n. 472/1999, per i medici non contempla più il limite di età di quarantacinque anni;

VISTO l'articolo 318 del codice della navigazione e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che l'equipaggio marittimo, di cui fa parte il medico di bordo, è composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di esecuzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTA la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, qualora si rendesse necessario, le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l’utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

CONSIDERATO, altresì, che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, il quale all’articolo 1, comma 10, lettera z), dispone, in particolare, che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”;

RITENUTO che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove concorsuali, al cui rispetto saranno tenuti tutti i candidati

DECRETA

Art. 1

Sessione di esami

È indetta la sessione anno 2019 di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo.

Art. 2

Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione agli esami di idoneità i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 sono ammessi anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i soggetti di cui al suddetto articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001, devono essere in possesso dei previsti requisiti per i cittadini della Repubblica, a eccezione della cittadinanza italiana; devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) iscrizione nelle liste elettorali;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica in medicina e chirurgia (46/S), oppure laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41);

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

g) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla procedura, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia.

I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario i titoli di studio di cui alle lettere e) e f) ove previsto nel paese che lo ha rilasciato, sono ammessi agli esami di idoneità purché in possesso del provvedimento di riconoscimento della propria qualifica professionale adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato dal Ministero della salute da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Con provvedimento motivato l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione agli esami, provvista di contrassegno telematico del valore di 16,00 euro, deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema (ALLEGATO A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni richieste, rese in modo completo.

Il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami è di quarantacinque giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La domanda, con allegato il certificato medico anch'esso provvisto di contrassegno telematico del valore di 16,00 euro, deve essere inviata, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del candidato, mediante posta elettronica certificata personale all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, specificando nell'oggetto "ESAMI DI IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO IN QUALITÀ DI MEDICO DI BORDO. SESSIONE ANNO 2019 - CODICE PROCEDURA MB 807".

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato e, unitamente al certificato medico, deve essere acquisita digitalmente e inviata in formato PDF.

Sono considerate irricevibili le domande spedite oltre il suddetto termine e prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica ordinaria, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme, incompleto o non debitamente sottoscritte.

Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

La domanda di ammissione in originale, con allegato il certificato medico anch'esso in originale, dovrà essere presentata il giorno della prima prova scritta, all'atto dell'identificazione, per sottoscriverla nuovamente sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di confermare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda inviata mediante posta elettronica certificata. La domanda di partecipazione e il certificato medico verranno acquisiti agli atti dell'Amministrazione.

Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, gli aspiranti devono pertanto dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) cognome e nome;
- b) luogo, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale;
- c) l'indirizzo al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata personale. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio 3 Pianificazione, gestione del personale e contenzioso della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, le eventuali variazioni del proprio indirizzo, del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- e) se cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici, nonché il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.);
- g) il diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica in Medicina e chirurgia (46/S) o laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41), con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso cui il titolo di studio è stato conseguito;
- h) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito ovvero, coloro che hanno conseguito all'estero detta qualifica professionale, devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento rilasciato da questa Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;
- i) di essere iscritti nell'albo professionale dell'Ordine dei medici;
- j) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
- k) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco);
- l) la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il certificato medico rilasciato con contrassegno telematico del valore di 16,00 euro da un medico di porto di ruolo o, in caso di

manca o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneità fisico - psichica di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, è così composta:

- a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, in qualità di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della salute, scelto tra i dirigenti medici di seconda fascia;
- c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne);
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie);
- e) da quattro docenti universitari, di cui uno per la cattedra di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica ostetrico - ginecologica, uno per la cattedra di igiene e uno per la cattedra di patologia o clinica medica;
- f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della terza area, in servizio presso il Ministero della salute.

Art. 5

Prove di esame e modalità di svolgimento

Gli esami si articoleranno – secondo il programma di cui al successivo articolo 6 del presente decreto – in due prove scritte, in tre prove pratiche, in un colloquio e in due prove di lingua straniera.

Sul sito istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte e gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nel medesimo sito istituzionale sarà comunicato il rinvio del calendario delle prove scritte.

Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata predeterminata dalla commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Per gli ammessi alle successive prove pratiche e orali sarà data comunicazione tramite posta elettronica certificata con almeno venti giorni di anticipo, del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le prove pratiche si svolgono con modalità anche semplificate e simulate predeterminate dalla commissione, che metterà a disposizione dei candidati i materiali eventualmente necessari. Non è consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione appositamente delegati a riferire sulle capacità e abilità di ciascun candidato. La commissione, sulla base del loro rapporto, esprimerà collegialmente il voto.

Sono ammessi al colloquio e alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.

Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova d'esame.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua.

Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano – ove applicabili, tenuto conto della natura non concorsuale della procedura – le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

Art. 6

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti. Medicina interna, emergenze mediche

Seconda prova: Chirurgia generale, emergenze chirurgiche.

PROVE PRATICHE

Prima prova: Prova di medicina interna. Esame di un paziente, adulto/pediatrico, e discussione sul caso.
Elementi di elettrocardiografia.
Tecnica e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Formano, altresì, oggetto d'esame le malattie prevenibili con vaccino.
Esecuzione e interpretazione di esami chimico - clinici.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo da adottare a bordo secondo le procedure HACCP.

Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

Seconda prova: Prova di chirurgia generale. Esame di un paziente e discussione sul caso. Tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Formano, altresì, oggetto d'esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.

COLLOQUIO

- Materie delle prove scritte:
- legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo;
- ordinamento sanitario;
- organizzazione sanitaria internazionale;
- regolamento sanitario internazionale;
- regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri;
- condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
- medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le navi;
- organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze sanitarie.

PROVE OBBLIGATORIE DI LINGUA STRANIERA

Durante il colloquio, inoltre, il candidato dovrà sostenere le prove obbligatorie di lingua straniera che consisteranno nella lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali dovrà dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco.

Art. 7

Accertamento del possesso dei requisiti

I candidati risultati idonei devono comprovare – entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza – il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto.

A tal fine, i candidati devono presentare, a seconda dei casi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'unito schema (ALLEGATO B). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.

Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata personale all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it.

A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, l'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

Art. 8

Graduatoria degli idonei

Espletate le prove degli esami di idoneità, la commissione esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera.

Riconosciuta la regolarità del procedimento della sessione d'esami, con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei e, successivamente, la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero www.salute.gov.it, sezione "Concorsi".

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 9

Accesso agli atti del procedimento

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati presso la sede del Ministero della salute, in Roma e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento della procedura e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione e comporta l'esclusione dalla procedura.

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Art. 11

Forme di pubblicità e norme di salvaguardia

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it sezione "Concorsi" e di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.

Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.

Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali, il Ministero della salute adotterà specifiche misure di sicurezza anti contagio in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati.

Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it sezione "Concorsi".

Roma, lì 30 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe CELOTTO